



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Unità di missione semplice attuazione fondi europei

Via Gilli, 4 – I 38121 Trento  
 T +39 0461 495322  
 F +39 0461 491201  
 pec fondi.europpei@pec.provincia.tn.it  
 @ fondieuropei@provincia.tn.it  
 web fse.provincia.tn.it

Spettabili  
 ENTI ACCREDITATI per l'erogazione dei  
 servizi di cura e custodia di minori  
 finanziabili attraverso i Buoni di Servizio  
 LORO SEDI

NOTA INVIATA VIA PEC

e p.c. Spettabile  
 Struttura Multifunzionale Territoriale  
 "Ad Personam"  
 Via Pranzelores, 69  
 38121 TRENTO (TN)

I078/FSE/2021/3.5-2020/MB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 2 marzo 2018 n. 322 e s.m.. **Modalità di richiesta indennizzo servizi conciliativi non resi causa emergenza COVID-19.**

Spettabile Ente, con deliberazione della Giunta provinciale 6 novembre 2020, n. 1772, sono state modificate le "MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO TRIENNIO 2018 - 2020" adottando i protocolli e linee guida da applicare allo Strumento Buoni di Servizio in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, al fine di supportare il rientro al lavoro delle madri lavoratrici visto l'avvio del nuovo anno scolastico/educativo 2020 – 2021. In detta deliberazione è stata introdotta la possibilità di riconoscimento da parte dell'Amministrazione di indennizzi per la mancata erogazione dei servizi conciliativi pattuiti con l'assegnatario del Buono di Servizio a causa all'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19. In particolare l'Ente Erogatore dell'attività può richiedere all'Amministrazione il rimborso **della quota pubblica dei servizi non resi** in relazione all'assenza dei minori per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia (quarantena preventiva) quando le cause non siano imputabili all'Ente Erogatore stesso, mantenendo l'impossibilità all'Ente Erogatore di richiedere nessun indennizzo all'assegnatario del Buono di Servizio per detti motivi.

La scrivente UMSE Attuazione Fondi Europei con la presente nota intende specificare le modalità d'attuazione e i vincoli per poter richiedere detto indennizzo, nello specifico:

- la quantificazione delle ore riconoscibili sarà calcolata in relazione al Progetto di Erogazione del Servizio depositato in sede di presentazione della domanda di assegnazione di Buono da parte dell'utente, salvo variazioni allo stesso preventivamente autorizzate;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- l'Ente Erogatore non dovrà aver richiesto per il medesimo periodo (di cui viene richiesto l'indennizzo) nessuna penale per mancato servizi al titolare del Buono di Servizio;
- l'Ente Erogatore non dovrà aver "sostituito" il minore per il quale richiede l'indennizzo nel periodo, con altro minore nel medesimo periodo;
- l'indennizzo può essere richiesto per i servizi non resi a partire dalla data del 16 settembre 2020;
- a dimostrazione delle cause di mancato servizio conciliativo deve essere allegata l'attestazione da parte del pediatra o del medico di famiglia o della struttura ospedaliera o dell'ASL, in cui viene riportato che il minore non ha potuto usufruire dei servizi conciliativi nel periodo "da" al "a" per cause dovute all'epidemia da COVID-19 (positività o quarantena preventiva), ovvero per cause dovute all'epidemia da virus COVID-19 di un familiare convivente con il minore che hanno portato alla messa in quarantena anche del minore.

Questo premesso, Codesto Spettabile Ente dovrà accedere alla piattaforma on line di gestione dello strumento Buoni di Servizio, quindi generare una richiesta di pagamento esclusivamente per gli indennizzi. Una volta ricevuto il verbale di avvallo da parte della Struttura Ad Personam, dovrà emettere fatturazione mensile separata per i soli indennizzi (si potranno raccogliere in unica fattura più indennizzi purché relativi al medesimo CUP) inserendo nella descrizione di detta fattura il codice **C19**. L'eventuale fattura mensile per gli indennizzi è da considerarsi aggiuntiva alle usuali fatturazioni emesse mensilmente per lo strumento Buoni di Servizio.

A partire dalla data di ricevimento della presente nota Codesto Spettabile Ente dovrà riportare sul registro di presenza di ogni singolo minore i periodi non resi causa COVID 19, in particolare dovrà compilare gli orari e le giornate in cui normalmente avrebbe erogato i servizi di conciliazione avendo cura di inserire la dicitura "Assenza causa COVID-19".

Si precisa infine che dette ore di servizi non resi non concorrono al computo della percentuale erogabile a titolo di stato di avanzamento dei servizi erogati (c.d. richiesta di anticipo).

Rimanendo a disposizione per eventuali precisazioni, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE

*dott. Francesco Pancheri*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Per informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Fondo Sociale Europeo (n. tel 0461-491205)